

Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l'ordinamento spagnolo e il caso dell'*Art Bonus* (*)

Sandra Antoniazzi

La conservazione del patrimonio culturale, che comporta la costante disponibilità di risorse pubbliche, l'attuazione delle finalità espresse dal Codice dei beni culturali e il coinvolgimento degli enti territoriali, può essere in concreto attuata mediante erogazioni liberali di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) attratti da meccanismi di deducibilità fiscale, secondo soluzioni di cooperazione tra pubblico e privato; come è noto, il mecenatismo consiste nell'elargizione di un contributo in denaro da parte di un soggetto donante senza obblighi di controprestazione o di vantaggio economico a carico dell'ente ricevente. I casi sono definiti dalla legge in diverse fonti normative, a fronte delle limitate risorse pubbliche, e da ciò il dibattito che ha sollecitato nuove possibilità di mecenatismo e di sponsorizzazione; proprio per il rilancio del mecenatismo secondo un'impostazione facilmente accessibile e conveniente, a sostegno della conservazione dei beni culturali, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, con alcune successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto l'Art Bonus e previsto un credito d'imposta rilevante per le donazioni in denaro a favore del patrimonio culturale e dello sviluppo della cultura. In relazione a questo settore, saranno esaminati alcuni aspetti del mecenatismo nel sistema spagnolo con profili di confronto circa la partecipazione finanziaria di privati e imprese in progetti di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali con interessanti soluzioni.

* Il lavoro deriva in parte dal *paper* "Conservazioni dei beni culturali, mecenatismo e *Art Bonus*", presentato per il Convegno annuale AIPDA, *Arte, cultura e ricerca scientifica*, Reggio Calabria, 4-6 ottobre 2018.

1. *Introduzione: conservazione dei beni culturali e mecenatismo*

La conservazione del patrimonio culturale, che evoca il noto riferimento normativo¹ nell'art. 9 Cost., le esigenze di fruizione pubblica, le finalità espresse dal Codice dei beni culturali e il coinvolgimento degli enti territoriali, può essere in concreto favorita dall'acquisizione di *erogazioni liberali* di soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) attratti da meccanismi di deducibilità fiscale, soluzione differenziata di cooperazione tra pubblico e privato; come è noto, il mecenatismo o l'elargizione liberale consiste in un contributo in denaro proveniente da un soggetto donante senza obblighi di controprestazione o di vantaggio economico da parte dell'ente ricevente². I diversi interventi sono definiti dalla legge a fronte delle limitate risorse pubbliche e da ciò il dibattito che ha sollecitato casi di mecenatismo e di sponsorizzazione. Peraltro, da tempo, accanto al sistema istituzionale che si caratterizza per il livello statale, regionale e degli Enti locali con altri enti pubblici³, occorre considerare i soggetti privati con o senza scopo di lucro e, quindi, le imprese che cooperano nell'esercizio delle funzioni tradizionali di natura pubblicistica, e per questo settore definite anche "imprese culturali" o "imprese creative".

Una prima rilevante disciplina sulle misure di incentivazione per i beni culturali è stata prevista dalla l. 2 agosto 1982, n. 512, mediante agevolazioni fiscali per donazioni erogate da privati, da operatori economici e da enti non aventi carattere commerciale a favore di fondazioni, associazioni riconosciute senza fine di lucro e di pubbliche amministrazioni per varie destinazioni⁴; la successiva l. 21 novembre 2000, n. 342,

(1) Per recenti considerazioni circa l'art. 9 Cost. in tema di tutela e promozione del patrimonio culturale, v. A.L. TARASCO, *Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura*, in *Aedon*, 1, 2018.

(2) Si rinvia a P. CARPENTIERI, *Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali*, in *www.giustamm.it*, 8, 2014, p. 1 ss.

(3) Circa l'inesistenza di un monopolio dello Stato sulla cultura già F. MERUSI, *Principi fondamentali*, Art. 9, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1975, p. 441 ss.

(4) L'art. 3 («Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche») prevede tra le attività da sostenere per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, sul-

limita il beneficio fiscale solo alle imprese con un ambito di applicabilità, quindi, assai circoscritto, anche se è così confermata la soluzione dell'aiuto al settore dei beni culturali mediante meccanismi favorevoli di natura tributaria⁵.

Proprio per incentivare le erogazioni liberali e il rilancio del mecenatismo, in una forma moderna, a sostegno della conservazione dei beni culturali, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, con alcune successive modifiche ed integrazioni) ha introdotto l'*Art Bonus* e previsto un credito d'imposta rilevante per le donazioni in denaro a favore del patrimonio culturale e dello sviluppo della cultura. Questo meccanismo di liberalità si è dimostrato più conveniente rispetto alle varie deduzioni o detrazioni di natura tributaria (v. Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), dato che la percentuale di detrazione è superiore rispetto all'incidenza fiscale sul reddito e può applicarsi anche in caso di perdite, se consideriamo le possibili erogazioni da parte delle imprese; inoltre, l'istituto, espressione di mecenatismo, si distingue dalla sponsorizzazione che ha una disciplina prevista dal Codice dei beni culturali, dal Codice dei contratti pubblici e da alcune disposizioni specifiche⁶.

Per verificare l'effettivo "contributo" della partecipazione del privato alla conservazione del patrimonio culturale, saranno esaminati gli aspetti più rilevanti della disciplina, le categorie previste di interventi e di beneficiari (enti territoriali, Demanio), l'esperienza complessiva degli ultimi anni, come emerge nel sito istituzionale www.artbonus.gov.it; inoltre, è illustrata un'iniziativa concreta di *Art Bonus* che riguarda un bene

la base di una convenzione e di un progetto che doveva essere autorizzato dal Ministero dei beni culturali, quelle di studio, di documentazione di valore culturale ed artistico e di ricerca per l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro dei beni indicati nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di organizzazione di mostre e di esposizioni di interesse culturale e scientifico.

(5) Vedi A.M. GAMBINO, *Per uno sviluppo del patrimonio culturale: la leva fiscale*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2007, p. 109 ss.

(6) Si rinvia a P. UNGARI, *Il mecenatismo nella legge sull'Art Bonus*, in G. MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 46 ss.; M. CAMMELLI, *Bonus cultura e riorganizzazione del Ministero: navigazione difficile, direzione giusta*, in *Aedon*, 2, 2014; ID., *La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni*, in *Aedon*, 3, 2014.

(chostro situato in un'abbazia) di proprietà del Demanio e di un Comune, in "concessione in uso"⁷ ad un ente religioso.

L'esperienza concreta dev'essere inserita nel "modello italiano" di gestione e di tutela del patrimonio culturale che si basa su alcuni principi ormai acquisiti, tra i quali la concezione del patrimonio culturale come «un insieme organico (di opere, monumenti, musei⁸, case, paesaggi, città) strettamente legato al territorio che lo ha generato»⁹.

È, inoltre, interessante esaminare alcuni aspetti del mecenatismo nell'ordinamento spagnolo per i profili di confronto circa la partecipazione finanziaria di privati e imprese in progetti di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali¹⁰.

(7) Circa le questioni giuridiche ed economiche collegate alle concessioni d'uso di beni culturali (artt. 57-*bis* e 106 ss. del Codice dei beni culturali) e alla determinazione dei canoni in base a criteri predeterminati v. A.L. TARASCO, *Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 183 ss.

(8) Per uno studio approfondito delle diverse problematiche ancora attuali e di alcune esperienze v. G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), *I Musei. Discipline, gestioni, prospettive*, Torino, Giappichelli, 2010; in particolare, F. MERUSI, *La disciplina giuridica dei musei nella Costituzione tra Stato e Regioni*, *ivi*, p. 23 ss.; A. PISANESCHI, M. PERINI, *Fondazioni e musei. Il ruolo delle fondazioni bancarie: dal finanziamento alla gestione*, *ivi*, p. 35 ss.; G. CERRINA FERONI, *Profili giuridici della gestione dei musei nelle esperienze del Regno Unito, Francia, Germania e Spagna*, *ivi*, p. 81 ss.

(9) Circa le caratteristiche di base del modello italiano v. S. SETTIS, *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, Einaudi, 2007, p. 21 ss., spec. p. 21. Tra le ulteriori considerazioni dell'Autore, significative per inquadrare il nostro sistema: «2) L'idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell'identità civica, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani. 3) Di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l'impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private».

(10) Nella visione moderna, la conservazione, espressione di tutela, e la valorizzazione dei beni culturali devono essere adeguatamente interpretate mediante una stretta relazione, v. S. BARILE, M. SAVIANO, *Dalla gestione del patrimonio di beni culturali al governo del sistema dei beni culturali*, in G.M. GOLINELLI (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore*, Padova, Cedam, 2012, pp. 114-115, nel senso di finalità «armonicamente ricomposte in un rapporto di reciproca necessità: la tutela attiene alla conservazione "strutturale" del bene (o, meglio, della sua capacità espressiva di valore culturale), intesa non solo e non tanto nel senso della conservazione fisica, bensì della preservazione delle condizioni relazionali (strutturali) dalle quali emerge il significato (quindi, poi, il valore) culturale del bene, realizzata agendo sull'insieme di relazioni che definiscono il contesto di potenziale emersione del ruolo culturale». Quindi, la valorizzazione del bene si caratterizza per un funzionamento "sistemico", come esercizio di un'attività che esprime in concreto il potenziale valore culturale.

2. Approfondimenti sull'ambito di applicazione dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, e il coinvolgimento degli enti pubblici anche territoriali

Gli obiettivi presupposto della disciplina del 2014 sono stati diversi e tra questi favorire una maggiore partecipazione delle imprese, anche se il settore si è orientato da tempo verso le sponsorizzazioni per il vantaggio immediato all'immagine, soluzione che è meno interessante per i vantaggi fiscali, ma facilmente riconducibile all'attività di promozione dell'azienda. È, invece, più modesto il contributo dei privati non operatori economici, mediante erogazioni che hanno motivazioni di interesse culturale assai selezionato e non diffuso. La convenienza economica della liberalità ha di certo una significativa rilevanza, nel senso che le agevolazioni fiscali possono ritenersi il motivo prioritario e solo secondariamente emerge la "passione" per il settore e per il bene culturale destinatario; inoltre, è determinante il carattere non complesso delle procedure previste dal d.l. n. 83/2014, che sono accessibili con modalità agevoli. In sostanza, queste scelte di investimento presuppongono interessi fiscali di risparmio di spesa ed interessi per varie forme di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, coinvolgendo il concetto di *immateriale economico* dei beni culturali¹¹, non facilmente conciliabile con le logiche del mercato.

In effetti, la disciplina dell'*Art Bonus* ha tenuto conto di questi aspetti concreti, nel senso che ha previsto un sistema trasparente di individuazione delle risorse erogate dai soggetti privati agli enti destinatari, di monitoraggio delle spese e dei lavori effettuati come risultato e di necessaria "visibilità" sociale del mecenate che è avvantaggiato da un'interessante soluzione di agevolazione fiscale. Lo schema di erogazione liberale del soggetto privato è inquadrabile negli obiettivi di cui agli artt. 111 («Attività di valorizzazione») 112 («Valorizzazione dei beni culturali

(11) Vi sono diversi recenti studi sul concetto di immateriale economico in relazione a questo settore e tra i tanti si rinvia ad A. BARTOLINI, *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon*, 1, 2014; M. DUGATO, *Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, *ivi*; G. MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, *ivi*; G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2015; G. MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, *cit.*; A.O. COZZI, *Dimensione economica e dimensione culturale europea*, in *Aedon*, 2, 2018.

di appartenenza pubblica») e 113 («Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata»; beni che però non sono coinvolti dal d.l. n. 83/2014) del Codice dei beni culturali che riconosce all'iniziativa privata la natura di attività socialmente utile. Nell'art. 112 il meccanismo della consensualità richiama il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale in quanto connesso al principio di leale collaborazione per finalità di valorizzazione e al medesimo principio è riconducibile il mecenatismo e, di conseguenza, l'*Art Bonus*.

Quindi, l'iniziativa dei privati nel settore culturale, per risalente tradizione limitata a isolate iniziative individuali, è stata nel tempo incoraggiata, attuata con varie forme giuridiche e istituzionalizzata e da ciò una maggiore diffusione; si è così affermato un sistema misto in cui lo Stato sollecita (o pretende?) in modo significativo la partecipazione dei privati e delle imprese in attività che coinvolgono beni culturali, nonostante si tratti di beni pubblici e considerati gli interessi pubblici sottesi con compiti primariamente riconducibili ad enti pubblici. L'intensità del coinvolgimento degli operatori economici dipenderà di certo dal relativo settore imprenditoriale, ma per l'adesione all'*Art Bonus* e la sponsorizzazione non sono previsti limiti particolari, poiché sono iniziative destinate a tutte le categorie. Vi sono anche iniziative che hanno profili più redditizi, se consideriamo il possibile ruolo dei privati nella gestione indiretta delle attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica (art. 115, terzo comma, Codice dei beni culturali) oppure nei servizi aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (art. 117) o nel partenariato pubblico-privato (art. 151, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, circa forme speciali di partenariato) come diffusa forma di cooperazione tra gli enti pubblici e le imprese che operano nel settore della tutela, della gestione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio culturale¹².

(12) La collaborazione si traduce anche in una forma efficace di "alleanza" tra economia e cultura, v. P. ASPRONI, *Privati, imprese, enti e cultura*, in T.S. MASUMECI (a cura di), *La cultura ai privati, il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative*, Padova, Cedam, 2012, p. 177 ss.; si considerino anche le piattaforme di *crowd funding* attivate dai cittadini, esperienza simile all'azionariato diffuso della *Société des Amis du Louvre* con molti soci aderenti e possibilità ampie di detrazioni di tasse, soprattutto per le imprese, a seguito di donazioni ad un museo. Infine, per il d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in tema di federalismo de-

Nell'attuale contesto, quindi, oltre all'attività pubblica di valorizzazione, operano forme di esternalizzazione con norme recenti circa il mecenatismo – come l'*Art Bonus* – le sponsorizzazioni e il partenariato pubblico-privato¹³; l'istituto previsto dal d.l. n. 83/2014 ha contribuito ad avvicinare la nostra disciplina sul mecenatismo a quella di altri Paesi europei¹⁴ e a regolare il rapporto tra privato erogatore ed enti pubblici, secondo una strategia che collega il mecenatismo ad una “deroga” all'imposizione fiscale favorevole al mecenate e che pone al centro dell'attenzione il patrimonio culturale (musei, istituti, biblioteche, ecc.) di proprietà pubblica o in concessione ad altri soggetti¹⁵.

Gli interventi finanziati dalle erogazioni liberali private possono consistere in varie attività volte alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici, casi per i quali erano già previste forme di beneficio fiscale, ma è comunque escluso l'acquisto di essi; inoltre, sono considerati i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e varie forme di teatri e di fondazioni (nuova ipotesi), nonché la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di strutture esistenti di enti o istituzioni pubbliche. Il carattere *pubblicistico* dell'oggetto dell'intervento è il criterio vincolante che caratterizza l'ambito di applicazione come definito dal comma 1; inoltre, le liberalità per opere di manutenzione, protezione e di restauro possono essere destinate anche a concessionari o ad affidatari di beni pubblici (comma 2). In sostanza, vi sono tre possibili destinazioni consistenti in erogazioni liberali in de-

maniale, che ha consentito l'attribuzione di beni statali culturali alle autonomie locali e il passaggio al patrimonio disponibile con la possibilità di gestirli in forma diretta o indiretta coinvolgendo privati, ma sul presupposto di accordi di valorizzazione e di tutela, v. A.L. TARASCO, *Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale*, *ivi*, p. 168 ss. Circa il partenariato pubblico-privato per la valorizzazione dei beni culturali e alcune esperienze applicative, v. S. GARDINI, *La valorizzazione integrata dei beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2016, p. 414 ss.; per alcune considerazioni relative all'affidabilità della gestione di beni culturali pubblici a privati che dipenderebbe dalla categoria di bene, v. F. MERUSI, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. amm.*, 2007, p. 3 ss.

(13) Sull'evoluzione del coinvolgimento dei privati v. A. IACOPINO, *Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 216 ss.

(14) Per un esame del mecenatismo in Francia e in Germania, v. M. DE PAOLIS, *Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A.*, Milano, IPSOA, 2015, p. 1 ss.

(15) Per approfondimenti, v. P. UNGARI, *Il mecenatismo nella legge sull'Art Bonus*, cit., p. 41 ss.

naro per attività di manutenzione, protezione e di restauro di beni culturali pubblici oppure per il sostegno di istituti e di luoghi di cultura di appartenenza pubblica (riconducibile all'ambito dell'art. 101 del Codice); la terza soluzione è prevista a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche o di istituzioni pubbliche di spettacolo¹⁶ senza scopo di lucro per realizzare nuove strutture o il restauro dell'esistente¹⁷.

La legge di Stabilità 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto due innovazioni per la disciplina dell'*Art Bonus* circa la durata dell'agevolazione, dato che nella versione iniziale dell'art. 1, comma 1, della l. n. 106/2014 era prevista l'utilizzabilità solamente nel triennio 2014/2016; l'art. 1, comma 318, della l. n. 208/2015, abrogando questa limitazione, ha reso l'agevolazione un istituto permanente per incentivare in modo continuativo il settore. Circa il credito d'imposta, esso è stato elevato dal 50% al 65% delle erogazioni liberali in denaro, a prescindere dal periodo d'imposta in cui è effettuata la liberalità.

La *persona fisica* o *giuridica* decide l'erogazione in denaro per l'interesse nei confronti del settore ed è attratta dalla disciplina fiscale agevolata per un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate¹⁸, detraibile in tre anni (in tre quote annuali), secondo uno schema, previsto per entrambe le categorie da un'unica disciplina; il meccanismo è più vantaggioso ed efficace, ma soprattutto semplice da realizzare, rispetto alle modalità di sgravio fiscale già stabilite dal Tuir, regime che, comunque, continua ad essere applicato. Esiste, quindi, una medesima misura di agevolazione fiscale, a prescindere dalla natura del donante e dall'atto di liberalità in denaro, da cui derivano un vantaggio diretto per l'ente pubblico (Regione, Comune o Demanio, ecc.) e indiretto per il privato;

(16) In tema di strumenti di sostegno del settore spettacolo lirico-sinfonico, cinematografico e audiovisivo v. C. BARBATI, *Lo spettacolo nel decreto "Art Bonus". Conferme e silenzi*, in *Aedon*, 3, 2014, in cui l'Autrice sottolinea l'esigenza di valorizzazione dello spettacolo in relazione ai settori della cultura; ID., *Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto "Valore cultura"*, in *Aedon*, 3, 2013.

(17) Per le categorie di interventi v. P. UNGARI, *Il mecenatismo nella legge sull'Art Bonus*, cit., p. 62 ss.

(18) Circa *Art Bonus* e sistema fiscale v. R. LUPI, *L'Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di "credito d'imposta"*, in *Aedon*, 3, 2014; C. LAMBERTI, *Aspetti fiscali dell'Art Bonus*, in G. MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), *L'immateriale economico nei beni culturali*, cit., p. 75 ss.

circa i soggetti beneficiari del credito d'imposta, non vi sono limitazioni soggettive, quindi l'*Art Bonus* spetta a tutti i contribuenti¹⁹ che effettuano le erogazioni liberali come previsto dalla l. n. 106/2014, senza che rilevino distinzioni di forma e di natura giuridica.

Emerge chiaramente la differenza tra *Art Bonus*-mecenatismo²⁰ e sponsorizzazione²¹, dato che nel primo caso il privato non ha un vantaggio immediato (la promozione e la pubblicità del nome e del marchio mediante la partecipazione all'allestimento di un evento culturale), ma un beneficio fiscale e il beneficiario non ha obblighi contrattuali di assumere comportamenti prestabiliti per favorire la diffusione del nome del finanziatore; in realtà, in questo caso, vi è un minor gettito fiscale per lo Stato, ma un risparmio di risorse pubbliche da destinare velocemente al settore. Tuttavia, entrambi gli istituti sono in linea con il diffuso convincimento che all'iniziativa economica privata debba corrispondere una componente di investimento in utilità sociale in senso culturale. La soluzione della somma autoliquidata dal contribuente nella forma del credito d'imposta rappresenta un'evidente tentativo di promuovere in modo più incisivo un mecenatismo privato diffuso, particolarmente favorevole dato che la misura percentuale del *bonus* è superiore all'in-

(19) Le categorie di soggetti sono varie: privati come persone fisiche non imprenditori (ad es., dipendenti pubblici o di diritto privato, pensionati, titolari di reddito da lavoro autonomo, ecc.), enti non commerciali, associazioni, società (la ripartizione del credito d'imposta dipende dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggetti titolari di redditi d'impresa (società o enti che esercitano attività d'impresa, persone fisiche). Quindi, tra i finanziatori sono incluse persone fisiche e giuridiche che non perseguono fini di lucro, imprese con fini lucrativi e società commerciali in generale. Sull'applicazione dell'*Art Bonus*, si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 31 luglio 2014.

(20) Per una visione generale, v. L. CASINI, *Ereditare il futuro*, Bologna, Il Mulino, p. 97 ss.; Id., *Valorizzazione e gestione*, in C. BARBATI, M. CAMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 234 ss.

(21) Ampiamente in tema di sponsorizzazione culturale v. M. MATTALIA, *Il contratto di sponsorizzazione*, in T.S. MUSUMECI (a cura di), *La cultura ai privati*, cit., p. 51 ss.; G. FIDONE, *Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione*, in *Aedon*, 1-2, 2012; A. MUSSO, *La sponsorizzazione come contratto commerciale*, in *Aedon*, 2, 2013; G.D. Compolti, *Sponsorizzazione ed erogazioni liberali*, in *Aedon*, 2, 2015; M. DE PAOLIS, *Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A.*, cit., p. 35 ss., p. 315 ss., e sul procedimento di scelta dello *sponsor*, p. 359 ss. V. FRANCESCHELLI, *Il contratto di sponsorizzazione trent'anni dopo*, in L. DEGRASSI, V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Le industrie culturali e creative*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 135 ss.; A.L. TARASCO, *Il patrimonio culturale*, cit., p. 250 ss.

cidenza fiscale sui redditi ed è fruibile da un'impresa anche nel caso di perdite; ovviamente questo istituto ha una finalità *sussidiaria* dell'intervento pubblico e inizialmente è stato previsto con una durata temporanea per limitati periodi d'imposta.

Per i *profili applicativi*, vi sono dei divieti assai significativi, nel senso che il privato non può finanziare in via diretta gli interventi (opere e lavori) sul bene culturale pubblico o gestire gli interventi, dato che il tramite dev'essere necessariamente un'amministrazione o il concessionario del bene pubblico; i soggetti possibili destinatari delle erogazioni sono individuati dalla legge in modo tassativo: le amministrazioni pubbliche, il Ministero dei beni culturali e gli enti collegati, i Comuni, le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed altri enti direttamente collegati ad attività culturali²². L'*Art Bonus* si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro per interventi specifici di restauro, protezione e manutenzione, anche se l'erogazione è destinata a concessionari o affidatari di beni culturali pubblici. Sono, invece, escluse le erogazioni a favore di beni culturali di proprietà privata, di persone giuridiche private senza fini di lucro e di enti ecclesiastici riconosciuti, a cui, invece, si applicano le disposizioni del TUIR.

I casi di *intervento* sono tassativi e indicati dalla legge del 2014 e, per le modalità, il legislatore ha adottato una soluzione più agevole circa il rapporto tra ente pubblico e privato, nel senso che la procedura di erogazione dipende dal privato che effettua volontariamente il versamento della somma, pur non essendo escluso un controllo successivo da parte dell'amministrazione titolare del bene. Inoltre, gli enti destinatari devono pubblicare in un sito *web* istituzionale (specifico, creato per l'iniziativa) informazioni circa l'entità delle donazioni, la situazione del bene, le destinazioni e le forme di intervento per esigenze di trasparenza (art.

(22) Per il tema della valorizzazione e della promozione del patrimonio culturale e sull'intervento delle Regioni si rinvia a C. BARBATI, *Regioni e attività culturali*, in C. BARBATI, G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), *Cultura e governi territoriali*, Napoli, Jovene, 2015, p. 24 ss. Per le critiche espresse circa l'intreccio di legislazione statale e regionale, v. S. SETTIS, *Italia S.p.A. L'assetto al patrimonio culturale*, cit., p. 111 ss. Per le recenti linee di tendenza della legislazione regionale nel riordino della materia dei beni e delle attività culturali, dopo la legge n. 56/2014 v. C. TUBERTINI, *L'assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014*, in *Aedon*, 1, 2016.

1, comma 5) con obblighi di comunicazione dettagliata al Ministero per i beni e le attività culturali²³.

La disciplina sull'*Art Bonus* consente di distinguere implicitamente il mecenatismo dalla sponsorizzazione, dato che esiste una linea di demarcazione tra i due schemi, poiché dall'erogazione di denaro può conseguire l'agevolazione fiscale solamente se non vi sia un rapporto di sinallagma; ciò è evidente quando i mecenati siano operatori economici, nel senso che l'impresa non potrà ottenere un vantaggio di immagine dopo un investimento, meccanismo che ricadrebbe nel contratto di sponsorizzazione. In quest'ultimo caso, la promozione del nome, del marchio e dell'attività dello *sponsor* devono essere oggetto di un obbligo giuridico (contrattuale) per il soggetto sponsorizzato, come controprestazione del finanziamento erogato; nel mecenatismo prevalgono lo spirito di liberalità, il carattere gratuito (tuttavia, vi può essere un interesse patrimoniale del donante) e l'*assenza di obblighi giuridici*, anche quando il finanziatore (che può essere un'impresa con fine di lucro) riceve benefici per l'immagine in conseguenza del comportamento spontaneo di ringraziamento in forma pubblica da parte del destinatario, ma come riconoscimento in senso morale e non come promozione dell'azienda e della sua attività o dei prodotti. Peraltro, nel rapporto tra ente pubblico e finanziatore dev'essere evidente il riconoscimento esclusivamente di natura morale, dato che vantaggi di tipo diverso potrebbero comportare una sponsorizzazione di fatto che, invece, richiederebbe l'applicazione degli artt. 19 e 151 del Codice dei contratti pubblici e di una particolare disciplina tributaria.

Il quadro normativo si presenta chiaro, anche se integrabile e perfezionabile, per la predisposizione di iniziative che possono coinvolgere enti pubblici territoriali, Demanio e il contesto economico, trattandosi di una soluzione che può avere ad oggetto beni culturali noti a livello nazionale, ma anche più noti nell'ambito locale; la partecipazione di soggetti privati rappresenta una forma di attuazione dei principi di promozione della cultura e di libertà dell'arte (artt. 9 e 33 Cost.) e *orienta* le

(23) Per l'organizzazione e gli aspetti amministrativi dei progetti è competente la Società *Ales S.p.A., Arte Lavoro e Servizi* (v. sito www.ales-spa.com), con socio unico Ministero per i beni e le attività culturali, Divisione rapporti pubblico-privati.

scelte di intervento, dato che le risorse finanziarie che derivano dal credito di imposta e dalla deducibilità riguardano un settore particolare. Ciò, inoltre, favorisce la sensibilità per il patrimonio culturale, poiché sono ammesse donazioni anche di modesto importo, e il “controllo” diretto dell'utilizzazione delle liberalità.

3. Alcuni profili di comparazione con l'ordinamento spagnolo in tema di mecenatismo e le varie forme previste

Nella Costituzione spagnola vi sono alcuni chiari riferimenti ai beni culturali nell'art. 46 secondo cui i poteri pubblici devono garantire la conservazione e promuovere l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico della Spagna e dei beni che lo compongono, indipendentemente dal loro regime giuridico e dalla loro proprietà. Questi principi si ricollegano all'art. 44 che prevede, in generale, come compito per i poteri pubblici la promozione e la tutela dell'accesso alla cultura come diritto; inoltre, le autorità pubbliche promuovono la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a beneficio dell'interesse generale. La cultura è citata nel preambolo e in altre disposizioni (artt. 9, secondo comma; art. 25, secondo comma; 48; 50; 143, primo comma; 148, primo comma, 17^a; 149, primo comma, 28^a, e secondo comma) con riferimento a diversi settori. Quindi, i poteri pubblici devono attuare finalità di conservazione, di custodia e di promozione dei beni culturali e ciò riguarda i musei, gli archivi, le biblioteche e i monumenti, con funzione di sussidiarietà; questi obiettivi riguardano il ruolo di proprietario pubblico di beni culturali o di promotore di eventi culturali, nel rispetto della libertà di creazione e con un interesse nella conservazione del patrimonio culturale, concetto che esemplifica diverse prestazioni e attività. Infine, per quanto riguarda il patrimonio culturale a rischio, lo Stato ha una funzione sussidiaria volta a fornire le necessarie attività di conservazione imposte dall'art. 46 della Costituzione²⁴.

(24) Per ampie considerazioni circa le relazioni tra la cultura, altri principi e diritti garantiti dalla Costituzione v. R. LASAGA, *Constitución y cultura*, Vv. Aa., *Constitución y democracia: ayer y hoy*, vol. I, Madrid, Editorial Universitas, 2012, p. 525 ss.; E. ARANDA ÁLVAREZ, *Repensando los derechos económicos, sociales y culturales*, in L. PAREJO ALFONSO, J. VIDA FERNÁNDEZ (a cura di), *Los retos del estado y la administración en el siglo XXI*, Valencia, Tirant lo blanch, 2017, p. 1328 ss.; C. CAMBLOR DE ECHANOVE, *Reflexiones sobre la distribución competencial en materia de patrimonio*

L'intervento attivo dello Stato in questa materia ha comportato la moltiplicazione delle attività culturali, di concerti, di gallerie d'arte, di esposizioni, turismo, del mecenatismo culturale e di altre manifestazioni culturali di rilievo. I cittadini sono allo stesso tempo proprietari dei beni pubblici culturali, destinatari, utenti interessati e promotori della loro valorizzazione, e alcuni di essi hanno un ruolo speciale in quanto artisti, creativi, scienziati e intellettuali che possono promuovere e attuare direttamente i vari fenomeni culturali. Il legislatore è responsabile dell'adozione delle misure necessarie per disciplinare efficacemente la cultura con funzione sociale. Tra l'altro, l'ordinamento spagnolo si caratterizza per principi generali di riferimento per una *cultura comune*, sul presupposto della riconosciuta *diversità culturale* delle Comunità autonome a seguito dell'evoluzione storica del tutto particolare²⁵. Infatti, il settore della cultura è materia attribuita sia allo Stato, sia alle Comunità autonome ed esiste una concomitanza di competenze per valorizzare e conservare i beni culturali; la competenza è concorrente, fatte salve le disposizioni dello statuto delle Comunità autonome. Lo Stato è responsabile di preservare le funzioni culturali, in modo che l'ente centrale e le Comunità possano esercitare le competenze, sebbene in concorrenza nel perseguimento di obiettivi culturali generali compatibili tra loro. Un esempio di questo schema si trova nell'art. 46 Cost. che attribuisce al potere pubblico il dovere di garantire la conservazione e la promozione del patrimonio culturale mediante competenze dello Stato e delle Comunità autonome, al fine di rendere fruibili i beni culturali per i cittadini interessati.

nio cultural al hilo del caso de los bienes del Monasterio Real de Sijena, in M. VAQUER CABALLERÍA, Á. M. MORENO MOLINA, A. DESCALZO GONZÁLES (a cura di), *Estudios de derecho público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso*, Valencia, Tirant lo blanch, 2018, pp. 1878-1880; R. GARCIA GUIJARRO-B. PENDÁS, *Política cultural: Muchos Aciertos, algunas dudas*, in E. GONZÁLES HERNÁNDEZ, R. RUBIO NÚÑEZ (a cura di), B. PENDÁS (dir.), *España Constitucional (1978-2018) Trayectorias y Prospectivas*, Tomo II, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, p. 937 ss.

(25) Per approfondimenti v. J. SOLÉ TURA, *Nazionalità e nazionalismo in Spagna, Autonomie, federalismo e autodeterminazione*, traduzione a cura di M. CARRILLO, M. DELLA MORTE, M.A. GLIATA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; il titolo originario *Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías Federalismo Autodeterminación*, Alianza Editorial, Madrid, 1985; J.J. PRIETO DE PEDRO-H. M. VELASCO MAILLO, *Diversidad Cultural y Patrimonio Inmaterial. Dos miradas: jurídica y antropológica*, in M. VAQUER CABALLERÍA-Á. M. MORENO MOLINA-A. DESCALZO GONZÁLES (a cura di), *Estudios de derecho público en homenaje a Luciano Parejo Alfonso*, cit., p. 1863 ss.

La legge disciplina il patrimonio dello Stato circa l'amministrazione, la difesa e la conservazione (art. 132, terzo comma, Cost.); le Comunità autonome sono titolari di competenze per le seguenti materie: musei, biblioteche e conservatori, il patrimonio monumentale di interesse della Comunità (art. 148, primo comma, 15 e 16) che è regolato da diverse leggi delle autonomie²⁶. Lo Stato ha una competenza esclusiva ad es., in materia di difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale anche contro l'esportazione e la sottrazione, di musei, biblioteche e archivi di titolarità statale senza pregiudizio per la gestione anche da parte delle Comunità autonome (art. 149, primo comma, 28). Vi sono, ovviamente, varie leggi generali e settoriali, tra le quali la *Ley 16/1985* sul patrimonio storico spagnolo²⁷, discipline in tema di tutela penalistica, di restituzione di beni culturali, per singole istituzioni (ad es., *Real Decreto 39/2009* circa la *Real Academia de la Historia*) e per i musei (*Ley 46/2003 reguladora del Museo Nacional del Prado*).

Il concetto di patrimonio culturale, che include beni materiali e immateriali, manifestazioni linguistiche, costumi e tradizioni culturali, è più ampio²⁸ della definizione di patrimonio storico (*Ley 16/1985*); la nozione di patrimonio culturale si è estesa nel tempo e la Spagna ha ratificato nel 2007 la Convenzione europea del paesaggio, in vigore dal 2008, che considera il patrimonio culturale e naturale secondo una visione integrale, affermando la protezione del paesaggio in base al valore patrimoniale che deriva dalla configurazione naturale e dall'azione dell'uomo

(26) In materia di patrimonio culturale e storico si rinvia, ad es., per la Comunità Valenciana alla *Ley 4/1998* modificata dalla *Ley 7/2004* e dalla *Ley 5/2007*; per l'Andalusia v. *Ley 1/1991*; per la Castilla-La Mancha v. *Ley 4/1990*; per la Catalogna v. la *Ley 267/1991*; per la Comunità Castilla-León v. *Ley 12/2002* e per i Paesi Baschi v. *Ley 7/1990*, oltre a questa disciplina vi sono norme per i musei, gli scavi archeologici, il patrimonio documentale e circa interventi di conservazione. Le leggi sono reperibili in www.boe.es. Per la legislazione delle altre Comunità autonome v. F. RAMÓN FERNÁNDEZ, *El patrimonio cultural, Régimen legislativo y su protección*, tirant lo blanch, Valencia, 2012, 43 ss.

(27) In www.boe.es.

(28) Si rinvia a E. VINCENTE HERNÁNDEZ, *Economía del patrimonio cultural y políticas patrimoniales*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2007, p. 13 ss.; A.J. PIQUERAS GARCÍA, *Comentarios de Jurisprudencia sobre - Arte, cultura y derecho*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada*, 10, 2007; J. PEDREIRA MENÉNDEZ, *Beneficios e incentivos fiscales del patrimonio cultural*, Navarra, Thomson Aranzadi, 2004, p. 24 ss.

mo. L'accordo riguarda qualsiasi attività di promozione, miglioramento, conservazione, riabilitazione, diffusione del patrimonio culturale e, in questo ambito, di qualsiasi proprietà di interesse culturale, materiale o immateriale, mobile o immobile.

Merita un richiamo la disciplina statale *Ley 10/2015* sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale²⁹ con ampie considerazioni nel preambolo circa i beni immateriali, la legislazione spagnola e la legge come trattamento generale del settore; essa, tra l'altro, ha avuto attuazione anche nelle Comunità autonome mediante leggi con lo stesso oggetto³⁰. Infatti, il criterio di riparto si basa sulla dualità e sulla concorrenza della competenza nel settore culturale per l'azione di promozione e di conservazione dei valori culturali, come è emerso da un'importante sentenza³¹ del Tribunale costituzionale n. 49/1984, secondo cui per il settore vi è l'inevitabile conclusione della competenza propria e istituzionale dello Stato e delle Comunità autonome e di altre comunità in senso sociale, perché dove vi è una comunità c'è una manifestazione culturale rispetto alla quale possono esservi competenze di strutture pubbliche amministrative. Questa è la *ratio* dell'art. 149.2 Cost., che, dopo il riconoscimento della competenza autonoma, afferma la competenza statale, ponendo l'accento sul *servizio della cultura* come dovere e attribuzione essenziale. Esiste, infine, una competenza statale e una competenza autonoma, non tanto nel senso di una distribuzione verticale di competenze, ma secondo il significato di competenza volta alla conservazione e alla promozione dei valori culturali per la collettività dall'ente pubblico corrispondente.

Circa il concetto di patrimonio culturale immateriale, l'art. 2 indica diverse categorie, tra le quali, gli usi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze e le tecniche che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come parte integrante del loro patrimonio cultu-

(29) Per un commento della disciplina e, più in generale, sull'attuazione conflittuale della Convenzione Unesco nel caso spagnolo, v. F.E. GRISOSTOLO, *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *Dir. pubbl. comp. eu.*, 2018, p. 733 ss.

(30) Per la Galizia si rinvia alla *Ley 5/2016*.

(31) In *www.tribunalconstitucional.es*; v. anche la sentenza n. 194/2004 che ribadisce i medesimi principi.

rale (ad es., tradizioni ed espressioni orali), le arti dello spettacolo, gli usi sociali, rituali, conoscenze e usi relativi alla natura e le tecniche artigianali tradizionali; circa i principi generali (art. 3) che devono essere attuati dalle amministrazioni dello Stato, dalle Comunità autonome e dalle *Corporaciones locales*, vi è il richiamo alla Costituzione spagnola e al diritto dell'UE, e tra i principi specifici la centralità delle comunità portatrici del patrimonio culturale immateriale, in quanto legittimi utenti dello stesso, la partecipazione e l'accessibilità che rende possibile la conoscenza e il godimento di manifestazioni culturali immateriali e l'arricchimento culturale di tutti i cittadini. È assai interessante l'intreccio delle competenze dell'amministrazione statale (art. 11), in conformità alla Costituzione (artt. 44, 46, 149) che coinvolge le Comunità autonome; l'amministrazione generale dello Stato, fatta salva la competenza delle Comunità autonome, coopera per l'attività culturale delle diverse amministrazioni pubbliche. Lo Stato è competente per le istituzioni di comunicazione culturale, le istituzioni museali, gli archivi, le biblioteche e altri centri culturali di sua proprietà. Spetta all'amministrazione generale dello Stato e alle Comunità autonome, nell'ambito delle loro competenze, la diffusione internazionale della conoscenza dei beni immateriali del patrimonio culturale, nonché lo scambio di informazioni culturali, tecniche e scientifiche con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali.

Per le varie e numerose forme di *mecenatismo*, la disciplina statale *Ley 49/2002* e successive modifiche³² prevede incentivi fiscali secondo un'impostazione simile alla disciplina italiana, ma che sembra più ampia e variegata per le diverse soluzioni e più favorevole in alcuni casi per l'entità dello sgravio fiscale; l'art. 16 prevede che gli incentivi fiscali per donazioni e contributi devono rispettare certi requisiti specificati nella disciplina e possono essere erogati a favore di enti senza scopo di lucro (fondazioni, associazioni di utilità pubblica, delegazioni di fondazioni straniere, federazioni e associazioni di entità senza fini di lucro) a cui si applica il regime fiscale stabilito nel Titolo II della presente legge; si aggiungono come destinatari lo Stato, le Comunità auto-

(32) Reperibile in www.boe.es, come le successive leggi richiamate.

me e gli Enti locali, organismi autonomie dello Stato e gli enti autonomi di carattere analogo delle Comunità autonome e degli Enti locali. Sono incluse le università pubbliche e i collegi, l'Istituto *Cervantes* e *Ramon Llull* e altre istituzioni delle Comunità autonome, nonché gli organismi pubblici di ricerca dipendenti dell'amministrazione generale dello Stato. L'art. 17, lett. *e*) prevede un particolare regime fiscale secondo un criterio oggettivo: per la *donazione* di *beni culturali* di qualità garantita a favore di enti che perseguono tra i loro obiettivi la realizzazione di attività museali, la promozione e la diffusione del patrimonio artistico storico; la valutazione della base per le detrazioni per le donazioni di opere d'arte di qualità garantita è effettuata dalla *Junta de Calificación, Valoración y Exportación* (art. 18, lett. *f*)) e le percentuali di deduzioni variano a seconda si tratti di persone fisiche (fino al 75%) o società (fino al 35%) con particolari modalità (artt. 19-20). Nel caso di beni culturali che fanno parte del patrimonio storico, la *Junta* valuterà l'adeguatezza della qualità dell'opera.

Vi sono ulteriori forme di mecenatismo con regimi fiscali specifici e, in particolare, l'accordo di collaborazione con aziende in attività di interesse generale, per le finalità previste dalla legge, mediante il quale gli enti di cui all'art. 16, in cambio di un aiuto economico per lo svolgimento di attività in adempimento delle competenze, si impegnano per iscritto a diffondere, con ogni mezzo, la partecipazione del collaboratore. La società finanziatrice fornisce un *aiuto economico* e il beneficio consiste in un trattamento fiscale favorevole, diverso a seconda che l'imprenditore che sottoscrive l'accordo di collaborazione sia una persona fisica o giuridica. L'utilizzo di questa forma di partecipazione non costituisce una prestazione di servizi (art. 25, sul regime fiscale degli accordi di collaborazione con imprese in attività di interesse generale).

In base all'art. 18, il presupposto delle detrazioni per donazioni e contributi a favore degli enti pubblici indicati dall'art. 16 è l'entità dell'importo delle elargizioni monetarie; in particolare, per le donazioni di denaro e le donazioni di beni o di diritti, occorre considerare il valore contabile al momento del trasferimento oppure il valore determinato secondo le norme circa le tasse sul patrimonio. In caso di costituzione di un diritto reale di usufrutto su beni immobili, occorre riferirsi all'importo annuale risultante dall'applicazione, in ciascuno dei periodi di im-

posta di durata dell'usufrutto, del 2% sul valore catastale. Quindi, sono possibile oggetto di donazione anche beni o diritti reali di usufrutto a cui si applica un regime fiscale di detrazione favorevole, quale vantaggio per la liberalità; tra l'altro, la costituzione di diritti reali di usufrutto è ammessa in generale su altri beni o diritti con uno specifico regime di vantaggio fiscale (art. 18, lett. e)).

Il quadro giuridico delle varie forme di mecenatismo e di meccanismi di sgravio fiscale come incentivazione è chiaramente in linea con la Costituzione spagnola che proclama il coinvolgimento del settore privato e l'obiettivo di collaborazione pubblico/privato nella realizzazione di attività di interesse pubblico. Di certo, il settore delle imprese si caratterizza per finalità di utili e di investimenti, quindi l'intento di incentivare la collaborazione mediante benefici fiscali è una modalità giustificata ed efficace.

L'art. 27 disciplina gli incentivi fiscali per i programmi di sostegno ad eventi di eccezionale interesse pubblico, un'ulteriore figura che può coinvolgere interventi nel settore dei beni culturali; infatti, i soggetti passivi dell'imposta sulle attività economiche avranno un *bonus* del 95% sulle quote per le tasse e soprattasse corrispondenti alle attività artistiche, culturali, scientifiche oggetto dell'evento e inquadrate nei piani e programmi di attività organizzati dal consorzio o dal corrispondente organo amministrativo (art. 27, quarto comma). Le detrazioni di imposta sono, inoltre, previste per attività volte alla protezione e alla diffusione del patrimonio storico spagnolo, in base all'art. 55, comma quinto, della *Ley 40/1998*.

Si consideri altresì l'art. 35 della *Ley 43/1995* (modificato dalla *Ley 42/2002*) circa le imposte sulle società e le deduzioni fiscali per iniziative di conservazione e di diffusione del patrimonio culturale storico spagnolo, delle città e dei beni dichiarati *Patrimonio Mondiale* dell'*Unesco*, nonché per investimenti in produzioni cinematografiche e in edizione di libri; è previsto un regime fiscale favorevole in alcuni casi specifici: i contribuenti dell'imposta sulle società hanno diritto ad una detrazione per l'intera quota del 15% dell'importo degli investimenti o delle spese quando vi sia stata l'acquisizione di beni storici spagnoli, effettuata al di fuori del territorio spagnolo per l'introduzione in esso, a condizione che i beni restino nel patrimonio del titolare per almeno tre anni. Tale detrazione si riferisce anche alla valutazione effettuata dalla *Junta de Calificación, Va-*

loración y Exportación per i casi di conservazione, di restauro, di diffusione e di esposizione di beni di proprietà del contribuente dichiarati di interesse culturale, nel rispetto delle norme sul Patrimonio Storico dello Stato e delle Comunità autonome, purché siano rispettati i requisiti stabiliti da questa disciplina, in particolare circa le modalità di visita e di esposizione pubblica dei beni. Infine, la detrazione si applica anche in caso di ristrutturazione di un edificio, di manutenzione e di riparazione di tetti e facciate, nonché di miglioramento di infrastrutture di proprietà in aree sotto la protezione di città spagnole o in zone di rilevanza architettonica, archeologica, naturale o paesaggistica e di beni dichiarati Patrimonio Mondiale dall'UNESCO situate in Spagna.

Oltre agli sgravi fiscali secondo modalità specifiche in relazione al contenuto della liberalità, le varie forme di mecenatismo spesso si ricollegano ad un contratto oneroso in cui il soggetto sponsorizzato è obbligato a pubblicizzare lo *sponsor* e possono essere coinvolte attività di interesse generale o anche senza questa natura; emerge, quindi, una certa contiguità tra il mecenatismo come erogazione liberale in senso stretto e la sponsorizzazione, secondo tre schemi: il *mecenatismo puro* per obiettivi di interesse generale che si ricollegano a beni culturali (ad es., per interventi di conservazione) e il mecenatismo in cui vi sono *obiettivi misti* di interesse generale e di necessaria pubblicità degli *sponsor*; nel terzo caso la sponsorizzazione in senso stretto è volta solo alla pubblicità del finanziatore di eventi e non include interventi su un bene, sulla base di un accordo che si avvicina al contratto di pubblicità di un particolare programma o di un evento sportivo o culturale³³.

I benefici fiscali applicabili alle società che patrocinano attività collegate all'oggetto o allo scopo specifico dell'ente destinatario, sono, quindi, particolarmente vantaggiosi; tuttavia, la forma più diffusa è senza dubbio il contratto di sponsorizzazione in cui una delle parti, in cambio del sostegno economico, si impegna a divulgare, con ogni mezzo, la partecipazione del mecenate all'attività. Di certo, vi sono diverse esenzioni anche per gli enti senza fine di lucro (requisiti precisati nell'art. 3) e per

(33) In tema di attività di patrocinio del patrimonio culturale v. D.A. HERNÁNDEZ LAVADO, *La fiscalidad del convenio empresarial en actividades de patrocinio al patrimonio cultural*, in *Anuario de la Facultad de Derecho*, 27, 2009, p. 37 ss.

le società promotrici di attività nel settore dei beni culturali; queste possibili erogazioni nell'ottica dei benefici fiscali, sono in linea con gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, pur con più ampie applicazioni. Quindi, nell'ordinamento spagnolo, lo Stato incoraggia ampiamente la partecipazione dei soggetti privati, soprattutto economici, di grande utilità, non solo per il contributo finanziario, ma anche per la diffusione delle iniziative per la cultura e il patrimonio culturale, spesso secondo uno schema misto di mecenatismo e sponsorizzazione insieme; tuttavia, questa tendenza non dovrebbe comportare in alcun modo un abbandono delle funzioni statali nel settore e, quindi, l'intervento delle imprese dev'essere inteso come *complementare* a quello dello Stato e non sostitutivo³⁴, questione dibattuta anche nel nostro ordinamento.

La soluzione del mecenatismo del sistema spagnolo con percentuali di deduzioni assai rilevanti si avvicina come schema di base all'istituto italiano dell'*Art Bonus* per l'applicabilità generale e l'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo in modo da favorire il più possibile le liberalità e il coinvolgimento dei privati e soprattutto degli operatori economici, considerate le maggiori possibilità di finanziamento; inoltre, il regime fiscale favorevole include la donazione di beni culturali, di diritti reali di usufrutto e varie forme di collaborazione tra enti pubblici e imprese per attività museali, di promozione, di valorizzazione e di diffusione del patrimonio culturale superando, quindi, l'impostazione dell'*Art Bonus* che si riferisce esclusivamente ad interventi di conservazione, anche se interpretabile in senso ampio, ma entro i limiti rigorosi definiti dalla legge. Peraltro, la legge di bilancio annuale (*Ley de Presupuestos Generales del Estado*) può individuare alcune attività prioritarie nell'ambito di applicazione del mecenatismo e per le donazioni è possibile un aumento fino al 5% delle quote deducibili e, quindi, fino al 30% e al 40%, che è l'aumento massimo. L'evidente apertura della disciplina spagnola con diverse soluzioni favorevoli alla collaborazione dei privati, potrebbe certo rappresentare un utile riferimento per un'estensione della disciplina italiana del 2014.

(34) Così D.A. HERNÁNDEZ LAVADO, *La fiscalidad del convenio empresarial*, cit., p. 42. Per la necessaria complementarietà tra finanziamento pubblico e privato, v. A. CRISMANI, *ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico*, 15 ottobre 2014, in *federalismi.it*, 19, 2014.

4. *Le numerose esperienze di Art Bonus avviate e concluse*

L'attuazione *dell'Art Bonus* è gestita dalla società pubblica *Ales spa* e dal sito istituzionale *www.artbonus.gov.it* – espressione concreta di regole di trasparenza e di pubblicità – è possibile acquisire dati utili che confermano che l'iniziativa *Art Bonus* ha una *rilevante applicazione*, ha attratto l'attenzione dei privati e ottenuto una significativa adesione, considerati i rilevanti importi di erogazioni liberali; attualmente vi sono diversi progetti aperti in attesa di acquisire donazioni e molti altri ormai “chiusi” e attuati nell'arco di poco tempo. Nel sito vi sono schede approfondite circa i beni culturali pubblici destinatari, il tipo di intervento nello specifico progetto, ad es. di manutenzione e di restauro, e le categorie di beneficiari (ad es. Demanio, Regioni, Comuni, concessionari di beni pubblici), il costo complessivo e le erogazioni liberali ricevute; è, inoltre, possibile fare ricerche approfondite sulle iniziative selezionando una Regione di interesse.

Una veloce scorsa dell'elenco delle iniziative nel periodo 2015/2019 promosse in alcune Regioni, scelte come esempio, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Umbria, evidenzia chiaramente le categorie di beni culturali più frequenti nelle iniziative, il confronto tra i costi in preventivo per gli interventi, le somme erogate dai mecenati e quelle effettivamente spese. Nel caso dell'Emilia-Romagna, sono stati promossi (chiusi e in corso) complessivamente 200 progetti³⁵, con un rilevante numero di interventi a favore di fondazioni di teatro (per lavori interni, il sostegno e la produzione di spettacoli), di singoli beni culturali, chiese, biblioteche e musei con una considerevole partecipazione di elargizioni dei privati (persone fisiche, imprese, fondazioni). Così anche per le iniziative³⁶

(35) Tra i molti destinatari delle liberalità, si richiamano, ad es., Teatro Regio di Parma (riqualificazione palchi, platea, attività per il 2018); Fondazione Teatro comunale di Bologna; Fondazione teatro comunale di Modena, Fondazione dei teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Emilia-Romagna, Conservatorio di Piacenza, Museo d'Arte moderna di Ravenna, Musei civici di Rimini, Istituzione musei di Bologna, Galleria Estense di Modena, Archivio di Stato di Modena (per una parziale informatizzazione dei documenti), Chiesa di San Francesco di Parma, Fontana del Nettuno di Bologna (elargizioni di imprese, enti vari, molte persone fisiche con contributi anche modesti, Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, ecc.), Ponte Tiberio di Rimini, Rocca San Vitale di Fontanellato, Palazzo ducale di Sassuolo, Saviolina (storica barca adriatica) di Riccione, ecc.

(36) Per le iniziative in Toscana, si segnalano alcune iniziative che riguardano la Fondazione

(284) promosse in Toscana che si concentrano su particolari monumenti o su parti di essi, fondazioni musicali, musei e anche in questo caso risulta rilevante la partecipazione dei mecenati; i monumenti, le statue e i palazzi storici sono anche molto noti e ciò rende evidente la difficoltà degli enti proprietari di far fronte con risorse pubbliche alle esigenze di conservazione dei beni. Mentre nel caso del Veneto, i progetti attivati³⁷ sono 149 e si riferiscono a fondazioni, statue, musei e palazzi storici, ma non emerge una significativa attrazione di mecenati, tanto più che alcuni progetti aperti da tempo hanno raccolto poche adesioni o nessuna. Per le categorie di proprietari, si precisa la prevalenza di Comuni, del Demanio e in diversi casi la promozione dell'*Art Bonus* è dipesa dai concessionari di beni culturali; è, inoltre, assai significativa l'esperienza dell'Umbria per il numero delle iniziative avviate e concluse positivamente, anche solo considerando il caso di Perugia³⁸.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al sito istituzionale particolarmente esaustivo per tutte le notizie accessibili; la trasparenza è di certo determinante nelle iniziative di *Art Bonus*, dato che i finanziamenti dei privati sono destinati a beni pubblici e le procedure che precedono la realizzazione degli interventi, a seconda del valore economico, dovranno seguire regole pubblicistiche in tema di lavori pubblici. Inoltre, le caratteristiche del bene culturale destinatario delle elargizioni in denaro

maggio musicale di Firenze, Fondazione Festival Pucciniano, Fondazione Accademia musicale Chigiana, Galleria Uffizi, Palazzo Vecchio, Museo nazionale del Bargello, Museo Galileo, Nettuno di Firenze, Musei di Fiesole, Mura di Lucca, Palazzo ducale di Lucca, Palazzo di Fraternita di Arezzo, Cinta muraria etrusca di Volterra, Torre del Mangia di Siena, ecc.

(37) Ad es., Fondazione Arena di Verona, Fondazione Teatro La Fenice, Giardini reali di Venezia, Museo d'Arte Orientale di Venezia, Palazzo ducale di Venezia (portoni lignei, proprietà del Demanio e in concessione ai Musei civici di Venezia), Reggia Carrarese di Padova, Statue di Prato Valle di Padova, Caffè Pedrocchi, Basilica Palladio di Vicenza, Ponte degli Alpini di Bassano, ecc.

(38) Dal sito emergono 32 iniziative di cui diverse recentemente attivate, ad es., Teatro Morlacchi, Teatro Stabile dell'Umbria, Fonte dei Tintori, Acquedotto medievale, Biblioteca di San Matteo degli Armeni, Arco di Porta Pesa, Monumento al Perugino; il progetto "Palazzo dei Priori di Perugia", con la raccolta di fondi chiusa e l'ente beneficiario Comune di Perugia, ha vinto il premio del concorso "Progetto *Art Bonus* dell'anno 2018" (v. sito www.artbonus.gov.it). Per uno studio sui primi progetti per i beni culturali della città di Perugia v. S. PIERONI, *Il patrimonio culturale cittadino tra art bonus e sponsorizzazioni (...mira vedere potes)*, in *Nuove Autonomie*, 2018, p. 179 ss.

devono essere ampiamente diffuse con il fine di attrarre il più possibile l'interesse dei privati possibili mecenati.

La disciplina sul sistema complessivo di necessaria trasparenza degli interventi, dei soggetti proprietari e dei mecenati previsto per l'*Art Bonus* ha rappresentato, tra l'altro, l'*occasione* per introdurre norme generali di "liberalizzazione" delle immagini e l'accesso ai dati nel settore, a cui si accenna per l'intento di migliorare la conoscibilità delle opere e dei beni; infatti, l'art. 12, comma 3, del d.l. n. 83/2014 prevede la libera riproduzione di qualsiasi bene culturale, ad esclusione dei beni bibliografici e archivistici, per favorire la libera diffusione della conoscenza del patrimonio culturale³⁹, con modifiche ed integrazioni degli artt. 108 e 122 del Codice dei beni culturali, al fine di garantire la libera divulgazione con ogni mezzo delle immagini di beni culturali.

5. Caso particolare di Art Bonus: l'iniziativa "Adotta una colonna" e il restauro del "Chiostro delle Colonne" nell'Abbazia di San Pietro di Modena, tra proprietà demaniale e comunale

La soluzione dell'"adozione" di un bene culturale da parte di mecenati, mediante elargizioni in via continuativa, mette in risalto il valore immateriale del bene e gli interventi necessari per la sua tutela con precisi vincoli di destinazione delle somme, che si ricollegano ad un progetto complessivo. L'iniziativa esaminata ha coinvolto promotori con conoscenze di storia dell'arte e di architettura, di diritto amministrativo dei beni culturali e di economia e gestione delle imprese; per la diffusione pubblica dell'iniziativa sarà organizzata una promozione ufficiale dell'evento mediante una conferenza stampa nella sede del Comune di Modena ed è attivo un sito *web*⁴⁰ che illustra, per esigenze di necessaria trasparenza e di pubblicità, l'oggetto, le finalità degli interventi e un apposito "catalogo" con la possibilità di individua-

(39) Per questi aspetti si rinvia ai documenti del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, seduta del 15 luglio 2014 e del 16 maggio 2016, con mozioni al d. l. in merito alla riproduzione di beni culturali, beni bibliografici e archivistici, reperibili nel sito www.beniculturali.it. Per approfondimenti v. G. GALLO, *Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali*, in *Aedon*, 3, 2014.

(40) Si rinvia a www.unacolonnapersanpietro.com.

re una specifica destinazione e l'entità della liberalità che può essere facilmente "acquistata" con modalità telematica o bonifico bancario. Il progetto⁴¹ è, inoltre, inserito nell'elenco degli interventi pubblicato nel sito istituzionale *www.artbonus.gov.it* e reperibile mediante una ricerca per tipologia di interventi, categoria di beneficiario, Regione e Comune, con la precisazione dello stato della raccolta (se aperta o chiusa) delle erogazioni liberali.

Per le modalità di presentazione del progetto di intervento come evento iniziale, che è anch'esso culturale, occorre considerare le diverse fasi di predisposizione del progetto e dell'iniziativa specifica, la definizione di una strategia, anche di *marketing*, al fine di valutare l'impatto sul pubblico (privati e imprese con un'identità culturale riconoscibile nel contesto del territorio specifico), considerato l'interesse diretto ad attrarre mecenati. La ricerca e il reperimento delle risorse per la realizzazione del progetto di intervento sul bene è l'obiettivo centrale che richiede il coinvolgimento e il coordinamento di esperti di diversa formazione e di rappresentanti dell'Abbazia di San Pietro di Modena, ente religioso concessionario del bene culturale in parte di proprietà del Demanio e in parte del Comune di Modena; all'Ente locale e all'Agenzia del Demanio Emilia-Romagna di Bologna sono state richieste le necessarie autorizzazioni per avviare l'iniziativa, faticosamente ottenute per i tempi lunghi.

È fondamentale per l'esito positivo di una qualsiasi iniziativa culturale il contributo di un ufficio stampa che deve promuovere l'evento per renderlo il più visibile possibile, occupando spazi pubblicitari per attirare l'attenzione mediante tutti gli organi di comunicazione, utilizzando le soluzioni disponibili, tradizionali (giornali, emittenti radiotelevisive) e innovative (*social network*, visibilità del sito predisposto per l'iniziativa all'interno dei motori di ricerca sul *web*).

Inoltre, sono necessarie un'analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria circa le risorse finanziarie e strumentali e un confronto tra gli interventi specifici per stabilire le priorità in relazione al

(41) La denominazione dell'intervento inserito (18 gennaio 2019) è "*Chiostro delle Colonne dell'Abbazia San Pietro dei Padri Benedettini di Modena*" con avvio della raccolta in data 1 febbraio 2019.

progetto complessivo, soprattutto per consentire un razionale avanzamento dei lavori e l'individuazione chiara della destinazione delle liberalità per esigenze di trasparenza e di pubblicità; il progetto tecnico definitivo dovrà, inoltre, illustrare le modalità attuative, i tempi di gestione e le necessarie procedure (ad es., per individuare le imprese per le opere e i lavori). Tutti questi aspetti sono inseriti in un documento illustrativo del progetto che si caratterizza per una prima parte di indicazioni generali e facilmente comprensibili di storia dell'arte per la conoscenza del bene culturale con modalità immediate, per successivi approfondimenti di carattere tecnico e un piano economico-finanziario sulle prospettive di spesa.

Nel progetto per il "Chiostrò delle Colonne" sono evidenziati gli obiettivi tecnici di consolidamento delle colonne e di altre parti significative (fronti esterni, cortile e pozzo, sottoportico, ecc.) e vi è una chiara illustrazione del mecenatismo come soluzione comprensibile a tutti. In particolare, per ogni colonna è stato individuato il costo dell'intervento singolo e complessivo distinto per prospetti. Dai disegni e dalle planimetrie essenziali emergono gli interventi specifici classificati e numerati, come chiaro oggetto di "acquisto" nel senso di destinazione della somma del mecenate; l'attività promozionale comporterà anche contatti diretti con gli imprenditori e le associazioni di categoria del territorio modenese.

La suddivisione degli interventi in quattro fasi in successione esprime l'intento di un *ordine tecnicamente razionale* (consolidamento colonne, fronti esterni, chiostrò e pozzo, sottoportico) che deve indurre nei possibili mecenati una certezza di continuità nell'andamento dei lavori e una facile individuazione della destinazione effettiva delle liberalità. Infatti, per ogni fase vi è un'illustrazione specifica degli interventi per singola colonna numerata con la previsione di spesa (qui ancora provvisoria). Infine, la visione complessiva delle prospettive consente una chiara considerazione delle conseguenze del contributo sull'intero progetto; questi criteri sono stati applicati per tutte le quattro fasi.

Per ogni tipo di intervento nominato, è possibile effettuare erogazioni liberali, scegliendo con autonomia la destinazione specifica; dopo l'erogazione, seguirà l'attestazione necessaria da produrre in sede di detrazione fiscale annuale.

6. La necessaria interdisciplinarietà delle iniziative e considerazioni critiche generali

L'iniziativa esaminata evidenzia il carattere *interdisciplinare* per le necessarie conoscenze giuridiche (circa il regime giuridico del bene, le concessioni, i rapporti con le amministrazioni, la specialità della disciplina sulle procedure d'appalto), di storia dell'arte e di architettura, per le strategie di comunicazione e di valorizzazione "economica" dell'intervento sul bene, al fine di attribuire un valore specifico su cui concentrare le donazioni; queste devono essere chiaramente individuate per l'oggetto e riconosciute dal privato per la liberalità erogata, mediante la trasparenza dei resoconti dei progetti in corso e terminati. L'obiettivo è quello di rendere particolarmente evidente la relazione tra l'intervento effettuato e la liberalità per attrarre l'attenzione positiva dei mecenati, che possono in seguito verificare lo stato di avanzamento del progetto per la somma donata e la realizzazione complessiva. L'*Art Bonus* consente di ricondurre al patrimonio culturale non solo beni nel senso di oggetti, ma anche di soggetti, quali musei, istituti, biblioteche, ecc.; è, quindi, implicitamente favorita non solo la tutela mediante la conservazione, ma anche la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico. Tuttavia, la disciplina delimita l'ambito degli interventi a beni culturali di proprietà pubblica di Stato, Regioni, Comuni e di altri enti pubblici e per i beni diversi vi sono le agevolazioni previste da disposizioni preesistenti all'introduzione di questo istituto; per il futuro sarebbe auspicabile un'estensione dell'ambito di applicazione anche per esigenze di uniformità della disciplina, che ha dato prova di interventi efficaci, e come strategia con un'attuazione più diffusa. Dall'applicazione conseguono una forma di investimento, un credito d'imposta e le imprese possono destinare rilevanti risorse con una particolare agevolazione.

L'*Art Bonus* ha certamente consentito la diffusione e la conoscenza del mecenatismo, reso più semplice nella sua attuazione, coinvolgendo l'attenzione dei soggetti privati anche per la discussione che ne è derivata sulle erogazioni liberali; oltre a favorire gli interventi sul patrimonio pubblico, tale soluzione consolida il legame tra i cittadini e il territorio che è la sede dei beni culturali. La promozione del progetto rende i beni visibili e noti, ciò comporta un inevitabile incremento dell'impegno organizzativo delle amministrazioni e dei concessionari, al fine di individuare i possibi-

li mecenati, ma non escludendo i privati che intendono versare un modesto contributo; inoltre, l'iniziativa favorisce un aumento di lavori e di opere specifiche e un incremento delle attività economiche, rispetto alla tradizionale donazione diretta con destinazione non specifica e ciò consente anche un controllo da parte della collettività sull'attuazione del progetto. La connessione tra iniziative culturali e altre componenti del territorio è rilevante per l'impatto sul rafforzamento della competitività dei soggetti economici coinvolti e ciò favorisce l'integrazione del patrimonio culturale con il sistema economico del territorio⁴² di appartenenza, dato che saranno maggiormente interessati i soggetti che conoscono il bene culturale oggetto dell'*Art Bonus* per il particolare risalto del loro intervento. Tuttavia, vi sono alcune *questioni critiche*: come è noto per tradizione e impostazione generale, le politiche circa il patrimonio culturale dovrebbero essere adottate dallo Stato e dagli altri livelli di governo coinvolti, secondo una visione strategica complessiva. Nel caso dell'*Art Bonus*, i privati possono in concreto *orientare* le scelte per *interventi specifici*, espri-

(42) Questa integrazione è riconducibile all'eco-sistema economico da considerarsi come comunità costituita da soggetti e organizzazioni di individui con interazioni volte a consentire le migliori condizioni per una distribuzione di valore nei vari settori; così M. CAROLI, *Gestione del patrimonio culturale e competitività del territorio*, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 114 ss., spec. p. 115. Secondo l'Autore, «il valore è co-creato da una combinazione di attori che svolgono ruoli diversi e si integrano in funzione di ciò che è necessario appunto per la sua creazione ed erogazione nel mercato» e tra questi soggetti gli specialisti e quelli che esercitano attività di erogazione di prodotti e servizi funzionali alla diffusione del valore. In questo schema vi rientrano i soggetti che si occupano del patrimonio culturale e le imprese con possibilità di raccordo tra essi mediante forme di collaborazione. Per il collegamento tra patrimonio e sviluppo economico, politico e sociale, si rinvia a G. VOLPE, *Un patrimonio italiano*, Novara, Utet, De Agostini libri, 2016, p. 40 ss.; in generale, nella prospettiva economica v. M. MANTOVANI, *Lezioni di economia pubblica dei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 2008; M. RISPOLI, G. BRUNETTI (a cura di), *Economia e management delle aziende di produzione culturale*, Bologna, Il Mulino, 2009; G. MAGNANI, *Le aziende culturali. Modelli manageriali*, Torino, Giappichelli, 2014; G. BOSI, *Lo statuto giuridico dell'impresa culturale italiana*, in *Aedon*, 3, 2014; F. BIFULCO, T. RUSSO SPENA (a cura di), *Managing cultural heritage*, Milano, McGraw-Hill Education, 2016; G. BOSI, *L'impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative*, Bologna, Il Mulino, 2017. Circa la riconducibilità dell'impresa culturale all'impresa pubblica in presenza di interessi pubblici, del modello privatistico e di mercato che crea "un valore aggiunto" e non profitto economico immediato, v. G. LEMME, *Il "mercato" della cultura*, in G. LEMME (a cura di), *Diritto ed economia del mercato*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 452 ss.; per una posizione assai critica circa la riconducibilità dei beni culturali a concetti aziendalistici e di mercato e all'impresa dei beni culturali, v. S. SETTIS, *Italia s.p.a., L'assalto al patrimonio culturale*, cit., p. 94 ss. In relazione al 2018 come anno europeo del patrimonio culturale e alla dimensione culturale come «motore di sviluppo economico», v. A.O. COZZI, *Dimensione economica e dimensione culturale europea*, in *Aedon*, 2, 2018.

mendo preferenze nell'erogazione di liberalità, a cui si collegano disposizioni fiscali, destinate a diversi beni e a soggetti pubblici. Quindi, i privati manifestano delle scelte e, in tal modo, condizionano gli indirizzi di intervento per i beni culturali e inevitabilmente ne deriva una certa dipendenza; questo condizionamento può ritenersi di certo limitato alle categorie ammesse dalla legge alle liberalità con un regime fiscale favorevole. Si potrebbe, in effetti, prospettare un problema di "distribuzione" non uniforme e forse "privilegiata", che non è certo espressione di una politica generale; tuttavia, l'urgenza di alcuni interventi a fronte dei limitati finanziamenti pubblici e delle lungaggini procedimentali, ha inevitabilmente valorizzato il ruolo del privato. Occorre anche precisare una certa perdita di gettito fiscale e di aumento di costi per l'erario, se consideriamo che i soggetti che decidono le liberalità si avvantaggiano di una riduzione del carico fiscale; in ogni caso, la necessaria trasparenza⁴³ e la pubblicità degli interventi e delle somme destinate consentono considerazioni di prevedibilità nella quantificazione e la disciplina ha introdotto un meccanismo non complicato che non sembra essere fonte di controversie.

Considerate le ingenti risorse provenienti dal settore privato, potrà forse prospettarsi – come rischio – una diminuzione progressiva delle risorse pubbliche destinate alla conservazione dei beni culturali, in quanto queste sono sostituite dai contributi del settore privato; il mecenatismo sostituirà in concreto la sovvenzione pubblica con un conseguente problema di mancata attuazione di competenze pubbliche. Lo Stato perde (volontariamente) il ruolo di titolare della politica degli interventi per i beni culturali, lasciando ai cittadini-contribuenti ambiti di scelta e di orientamento rilevanti sulla base di uno schema di scelta "decentrato", nel senso che le decisioni di intervento non dipendono dalle competenti amministrazioni pubbliche ma dai privati, dato che un'iniziativa di conservazione di un bene mediante l'*Art Bonus* potrebbe non ottenere un consenso rilevante manifestato in concreto con l'entità delle liberalità; da ciò differenze locali e regionali nell'attenzione per la conservazione dei beni culturali, se

(43) L'esigenza di trasparenza e di rendicontazione coinvolge anche la *governance* territoriale del patrimonio culturale, al fine di consentire una maggiore partecipazione dei cittadini e in tal senso v. F. DONATO, *La crisi spreca, Per una riforma dei modelli di governance e di management del patrimonio culturale italiano*, Roma, Aracne, 2013, p. 35 ss., spec. pp. 92-93.

ciò dipende prevalentemente dall'orientamento delle donazioni dei privati (spesso del territorio di appartenenza del bene) e non da una politica nazionale. Questo problema si prospetta anche nell'ordinamento spagnolo per le varie manifestazioni del mecenatismo, per il quale si è sottolineata la finalità *complementare* all'intervento dello Stato, soggetto titolare delle collegate funzioni amministrative.

Di certo, per il settore dell'arte e della cultura, le agevolazioni fiscali rispetto all'utilizzo di risorse pubbliche che comportano spese consentono una significativa partecipazione dei privati e degli operatori economici e, inoltre, il risparmio fiscale del privato rappresenta in realtà una somma che ha natura pubblica; di conseguenza, il beneficiario della donazione riceve una somma che sarebbe stata versata dal mecenate al fisco e che di fatto esce dalla sua disponibilità come contribuente. Quindi, l'erogatore sostiene con la somma donata solo parzialmente l'iniziativa a favore del bene culturale che però ha un valore superiore all'entità dell'imposta risparmiata. Alla fine, emerge un vantaggio superiore, dato che, da un lato, l'*Art Bonus* attiva la spesa privata dei mecenati (soggetti terzi) attirati dallo sgravio fiscale, ma ne deriva un incremento della spesa pubblica per il mancato introito fiscale, secondo un rapporto che può variare a seconda del costo complessivo degli interventi oggetto del progetto di conservazione dei beni culturali; dall'altro, lo schema consente investimenti privati per un settore che non avrebbe molte concrete prospettive di ottenere velocemente finanziamenti pubblici. La soluzione è appetibile anche per l'immagine del mecenate, considerata la diffusione delle notizie e la necessaria trasparenza degli interventi programmati. Il mecenatismo senza una qualche forma di riconoscimento morale positivo potrebbe essere considerato dalle imprese come esclusivo trasferimento di risorse. Inoltre, il rapporto tra reddito e deduzione fiscale è un meccanismo interessante anche per il soggetto non economico che può contribuire e partecipare con il proprio nome alla conservazione di un bene culturale; tra l'altro, il mecenatismo ha una tradizione risalente⁴⁴. Le iniziative di *Art Bonus* già perfezionate e in corso evidenziano gravi lacune di risorse pubbliche anche per beni culturali molto noti, quindi il

(44) Per una visione generale della politica culturale, v. F. BENHAMOU, *L'economia della cultura*, Bologna, Il Mulino, III ed., 2012, p. 144 ss.

contesto è assai problematico; in ogni caso, questo istituto (anche molto criticato) può rappresentare una soluzione almeno parziale. È di certo opportuno estendere l'ambito degli interventi, che dovrebbero essere meglio precisati: non solo per la conservazione del patrimonio e la tutela dei beni culturali, da interpretare certo in senso ampio, ma anche per l'espressa valorizzazione del bene con nuove modalità che potrebbero attrarre i mecenati in vista dell'agevolazione fiscale nonché ampliare le soluzioni per il settore dello spettacolo dal vivo e cinematografico in collegamento con altri settori del patrimonio culturale; tuttavia, per queste attività sembra essere più diffusa la sponsorizzazione in senso tradizionale per l'immediata visibilità del finanziatore. Peraltro, potrebbe essere introdotto uno schema misto di mecenatismo e di sponsorizzazione, considerando l'esperienza positiva dell'ordinamento spagnolo, pur prospettandosi l'applicazione degli obblighi di cui agli artt. 19 e 151 del Codice dei contratti pubblici; la combinazione dello sgravio fiscale con ulteriori vantaggi regolati da norme, potrebbe attrarre maggiori finanziamenti.

Un'ulteriore critica riguarda l'esclusivo sostegno di proprietari pubblici più che dei beni culturali in generale, tra l'altro, circoscritti alle categorie previste dalla disciplina, per singole iniziative, non inserite in un'effettiva politica complessiva. Quindi, un'evoluzione potrebbe consistere in un'integrazione della disciplina, che ha dimostrato una significativa applicazione concreta, mediante un'estensione dell'intervento di conservazione (manutenzione, restauro, recupero) a beni culturali di privati nella prospettiva della fruizione pubblica, in linea con l'art. 113 del Codice in tema di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata. Infatti, da un lato, emerge il ruolo strategico riconosciuto ai privati in forma di collaborazione, ma, dall'altro, è evidente la discriminazione dei finanziamenti privati per beni culturali privati⁴⁵; peraltro, questa possibilità è già stata avviata per casi particolari, quali gli interventi in conseguenza di eventi eccezionali di terremoto con il d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, che ha, inoltre, esteso il beneficio fiscale ai beni culturali di interesse religioso.

(45) Per questo aspetto v. E. BATTELLI, *I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale*, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTre-Press, Roma, 2017, p. 53 ss.